



CITTÀ DI SALUZZO

www.comune.saluzzo.cn.it

telefono: 0175.211311

Partita Iva e Codice Fiscale: 00244360046

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

via Macallé 9 | 0175.211325 | protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it

CORPO DI POLIZIA ASSOCIATO DEI COMUNI DI SALUZZO E LAGNASCO



Ordinanza n. 254 /2026

Saluzzo, 14/09/2026

ORDINANZA ORDINARIA

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO ALLE OPERAZIONI
DI CARICO E SCARICO MERCI IN VIA MARCONI N. 4.

IL COMANDANTE

del Corpo di Polizia Locale associato
dott. Fulvio Senestro

Vista la richiesta di istituzione di uno stallo di sosta riservato per carico e scarico merci in questa comunale Via Marconi n. 4 al fine di rendere più agevole il trasporto delle merci delle attività commerciali limitrofe;

Considerato che l'area individuata per la realizzazione del predetto stallo è posta sul lato destro rispetto alla direzione di marcia;

Valutate le esigenze di viabilità e ritenuto opportuno e meritevole di accoglimento l'intervento proposto, in quanto finalizzato a razionalizzare le operazioni di movimentazione delle merci, garantendo al contempo la sicurezza della circolazione stradale e pedonale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'emissione di Ordinanze intese a regolamentare la circolazione e la sosta all'interno dei centri abitati rientra nelle precise competenze del Comune;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla regolamentazione della circolazione e della sosta nei centri abitati e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche;

Accertata la sussistenza di preminenti ragioni di pubblico interesse, ravvisabili nella necessità di garantire la fluidità del traffico urbano e l'esigenza di movimentazione delle merci;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale che garantiscano una migliore fruizione delle attività commerciali ubicate nella Via Marconi e zone limitrofe;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL." e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione del NCdS" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Sindacale n. 31/2025 del 26/02/2025, con cui viene affidato al sottoscritto l'incarico ad Elevata Qualificazione di Comandante del Corpo di Polizia Locale – Servizio associato Saluzzo e Lagnasco;

O R D I N A

- Le premesse narrative formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente Provvedimento;
- L'istituzione di uno stallo di sosta, in questa comunale Via Marconi n. 4, riservato esclusivamente per il carico e lo scarico delle merci, destinato ai veicoli a motore trasporto merci di categoria N, nella fascia orario 07:00/20:00, per un periodo max di 30 minuti. Nello stallo è imposto il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli che non rispettino quanto sopra indicato.
- La presente ordinanza sarà resa operativa con l'apposizione di idonea segnaletica verticale ed orizzontale, atta a rendere note le predette prescrizioni agli utenti della strada, a cura della Polizia locale, a mezzo del personale assegnato a detto servizio.
- La conoscenza del presente Provvedimento sarà assicurata al pubblico mediante:
 - La pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Saluzzo;
 - L'installazione della prescritta segnaletica stradale d'obbligo, così come specificato dall'allegato B della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. RU 1580 del 16 gennaio 2013.
- Le operazioni di posa in opera, nonché il costante e perfetto mantenimento in efficienza della segnaletica e dei manufatti autorizzati ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e degli artt. da 30 a 36 e da 40 a 43 del D.P.R. 495/92, restano ad esclusivo carico e spese del soggetto richiedente.

DISPONE

- Che il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente Provvedimento;
- Che l'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e ss.mm.ii.;
- Che a norma dell'art. 8 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Fulvio Senestro, Responsabile dell'Area di Vigilanza – Polizia Locale – Servizio associato Lagnasco e Saluzzo;
- Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tar Piemonte.

**IL COMANDANTE
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Senestro Fulvio ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa